

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957
(118^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (1685) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2153, 2162, 2163, 2164
ANGELINI	2155, 2156, 2157, 2161, 2163
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	2154, 2156, 2157, 2158, 2161, 2162
DE LUCA LUCA	2158
FORTUNATI	2159, 2161, 2162, 2163
GAVA	2158, 2161, 2162, 2163, 2164
MINIO	2158
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2156, 2158, 2159, 2162
PRESENTI	2157
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2163, 2164
RODA	2157, 2159
TRABUCCHI	2156, 2157, 2159, 2162, 2163

« Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione della tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (1762) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2150, 2151, 2152
DE LUCA LUCA	2151

PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	Pag. 2151
RODA	2151
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	2151, 2152

« Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati » (1792) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 2140, 2141, 2144, 2145, 2148, 2149, 2150
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> 2145, 2147, 2150
FORTUNATI 2143
GUGLIELMONE, <i>relatore</i> 2140, 2148
PRESENTI 2142, 2147, 2148
RODA 2141, 2145

« Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quota del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1796) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2152, 2153
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2153
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	2153

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Genini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacometti, Guglielmone, Minio, Presenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mariotti è sostituito dal senatore Liberati.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Angelini Cesare.

Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti, e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati » (1792) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUGLIELMONE, relatore. La legge 31 luglio 1954, n. 570, che — nei confronti di un gran numero di prodotti industriali — ha disposto la restituzione, all'atto dell'esportazione, dell'imposta generale sull'entrata assolta durante le varie fasi di approvvigionamento, di lavorazione e di scambio, aveva, conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari, lasciato immutata la competenza delle Intendenze di finanza provinciali per le operazioni inerenti a detta restituzione agli operatori economici aventi diritto.

Il mantenimento di tale competenza ha rivelato, però, durante la prima applicazione della ricordata legge, alcuni gravi inconvenienti, consistenti soprattutto nel ritardo frapposti nell'espletamento delle relative pratiche, a causa dell'insufficiente attrezzatura delle singole Intendenze provinciali, con il risultato di impedire la piena e sollecita attuazione della importante facilitazione fiscale, cioè il tempestivo rimborso delle non indifferenti somme anticipate dalle imprese industriali per l'assolvimento del tributo.

In considerazione della opportunità di soddisfare tali legittime esigenze, con il disegno di legge che viene ora al nostro esame, dopo che l'altro ramo del Parlamento gli ha dato il suffragio della sua approvazione, si propone che, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, possa essere sostituita alla competenza delle Intendenze di finanza provinciali quella delle Intendenze che hanno sede nei capoluoghi di regione per l'esecuzione della liquidazione e del pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata nonchè dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati. Contemporaneamente vengono affidate alle Ragionerie provinciali e agli Uffici della Corte dei conti distaccati presso i Provveditorati regionali delle opere pubbliche le funzioni di riscontro e di controllo delle somme erogate, funzioni che ai sensi delle leggi vigenti, spettano presentemente alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Con tali due misure si pensa di rendere più spedito il servizio di restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine, valendosi di organismi più idonei e più attrezzati allo scopo e consentendosi al Ministero delle finanze un più efficace controllo e più spediti contatti con un minor numero di uffici dipendenti (18 anzichè circa 100) mentre, mediante il decentramento delle attribuzioni di riscontro, si prevede di poter evitare la perdita di tempo conseguente all'afflusso di tutte le pratiche ai competenti enti centrali.

Ispirandosi a tali criteri intesi sostanzialmente a rendere più funzionali i benefici di carattere fiscale concessi al settore industriale ai fini di determinare un incremento del commercio di esportazione, il provvedimento detta le norme necessarie ad attuare i nuovi sistemi di organizzazione del rimborso dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati.

L'articolo 1 del disegno di legge prescrive anzitutto che, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, il servizio dei pagamenti di quanto dovuto agli aventi diritto a titolo di restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati possa essere accentrato presso le se-

guenti Intendenze di finanza: di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, e Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.

L'articolo 2 propone di disporre direttamente, a favore degli Intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi, le aperture di credito necessarie e di raddoppiare — in considerazione della cospicua entità delle somme da rimborsare — il limite massimo dell'accreditamento, attualmente fissato in 500 milioni di lire. Tale limite, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, viene pertanto fissato in misura doppia di quella stabilita all'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e cioè in lire un miliardo.

Secondo l'articolo 3, i rendiconti delle somme erogate dagli Intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti debbono essere trasmessi trimestralmente, in osservanza delle disposizioni di contabilità generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono i pagamenti.

Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono deferite, per i rendiconti di cui sopra è cenno, le attribuzioni di controllo spettanti rispettivamente alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

Il rallentamento delle liquidazioni e l'ingorghi delle pratiche determinati dall'insufficienza dei servizi gestiti dalle Intendenze di finanza provinciali hanno prodotto un grave disagio nella categoria degli aventi diritto, creando un notevole arretrato. Allo scopo, pertanto, di consentire agli interessati un rapido incasso delle somme loro spettanti senza attendere che il lavoro arretrato sia smaltito, l'articolo 4 dispone che, su richiesta, le Inten-

denze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme domandate a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

Per ottenere l'anticipazione gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonché l'ammontare del credito verso lo Erario.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla fidejussione di uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

L'articolo 6 precisa espressamente che, ove la dichiarazione dell'esportatore resa all'Istituto fidejubenente ed alla Intendenza di finanza risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.

Gli articoli 5, 7 ed 8 impartiscono le disposizioni di carattere contabile necessarie all'attuazione del provvedimento.

Il relatore, dopo attento studio del provvedimento, non ritiene di dover nulla osservare circa la sua idoneità a raggiungere gli scopi che esso si propone, nonché relativamente alla sua impostazione e alla sua struttura. Pertanto ne raccomanda ai colleghi l'approvazione senza modificazioni.

PRESIDENTE. Comunico che la 9^a Commissione permanente, richiesta del parere, lo ha trasmesso in senso favorevole.

RODA. Il relatore nella sua esposizione, esauriente del resto, che ricalca in sintesi gli articoli del disegno di legge, si è fatto portavoce del disagio di molti esportatori che deb-

bono attendere il rimborso dell'I.G.E., da loro anticipata, con eccessivo ritardo da parte delle Intendenze di finanza. Io vorrei aggiungere una casistica, che mi sembra doveroso portare a conoscenza dei colleghi e che riguarda gli esportatori di formaggio della provincia di Milano. Come si sa, l'esportazione dei formaggi dà all'Amministrazione fiscale un contributo notevole; riferendomi alla provincia di Milano, citerò il fatto che degli esportatori aspettano otto od anche nove mesi il rimborso da parte dell'Intendenza dell'imposta generale sull'entrata. Uno di questi esportatori, che non è nemmeno tra i maggiori, in questo momento attende il rimborso di dieci milioni di lire, malgrado siano già passati nove mesi. Per tale motivo l'azienda è stata costretta a sospendere le esportazioni, in quanto un esborso di somme così cospicue, significa togliere ad essa la possibilità di continuare il proprio lavoro. Ho citato il caso proprio per sottolineare il disagio veramente notevole che grava soprattutto sui piccoli e medi esportatori, che evidentemente non hanno dietro di loro dei grossi fidi bancari.

Ora, ci si dice che con il provvedimento di legge in esame, si verrebbe ad ovviare agli inconvenienti lamentati; e può anche esser vero. Ma io, peraltro, mi permetto manifestare delle perplessità, almeno teoricamente, poichè mentre fino a questo momento le Intendenze di finanza che si occupavano di questi rimborsi, erano 92 — quante sono le Province italiane — adesso, concentrando il lavoro delle Intendenze provinciali, nelle 18 o 19 Intendenze regionali, si ha motivo di dubitare che il rimborso dell'imposta generale sull'entrata tarderà ulteriormente ad essere versato all'azienda che l'ha anticipato. Se è vero, infatti, che l'Intendenza di Milano ritarda da nove o anche dieci mesi il pagamento del rimborso I.G.E., e ciò nei casi più solleciti, è altrettanto vero che le Intendenze di finanza limitrofe a quella regionale — e nella fattispecie per gli esportatori di formaggio — hanno già rimborsato da molto tempo — e cioè sette o anche otto mesi prima di Milano — l'I.G.E. corrisposta anticipatamente dagli esportatori stessi.

La mia perplessità, dunque, è fondata sul fatto che se il lavoro, che ora viene diluito

in novantadue provincie, e svolto da altrettante Intendenze, ciò nonostante procede con molta fatica e ritardo, esso diventerà enormemente più macchinoso, e quindi ulteriormente ritardato, quando sarà concentrato in una ventina di Intendenze regionali. Io penso pertanto che anzichè costituire uno snellimento, il sistema proposto provocherà un peggioramento del servizio per i rimborsi dell'imposta. Le teorie sono una bella cosa, ma sono i fatti e la pratica attuazione che ci danno ragione o meno della bontà di una legge.

D'altra parte, secondo ci dice il contesto della legge in esame, questa volta il lavoro dovrebbe essere snellito in quanto la dotazione finanziaria per far fronte ai rimborsi, sarà portata da 500 milioni a un miliardo di lire. Io non entro nel merito se il raddoppio della dotazione che nel 1951 era di 500 milioni sia sufficiente a coprire tutte le esposizioni o anticipazioni degli esportatori in questo momento, ma vorrei comunque sapere dal signor Ministro delle finanze se il fatto di aver portato da 500 milioni a un miliardo il fondo di dotazione per le operazioni previste sia sufficiente, non dico a sovvenzionare i rimborsi dell'I.G.E. e dei diritti accessori delle attuali esportazioni, ma soprattutto se sia sufficiente a colmare, nel tempo stabilito, le lacune e gli arretrati creatisi finora; se sia sufficiente, insomma, per pagare i debiti, che nella migliore delle ipotesi sono andati accumulandosi presso le Intendenze regionali, da sette, otto od anche nove mesi a questa parte.

Vorrei in secondo luogo chiedere particolari spiegazioni sul funzionamento pratico di questa fidejussione bancaria. In altri termini vorrei rendermi conto se il sistema darà garanzie agli esportatori di venire in possesso, in limiti di tempo ristretti, delle somme anticipate per l'I.G.E., così come essi hanno diritto di attendersi.

Mi sembra inutile infine sottolineare il gravissimo disagio delle categorie interessate; ed è proprio nell'intento di attenuare tale disagio, che vorrei richiamare sul disegno di legge in esame tutta la nostra particolare attenzione.

PESENTI. Sono d'accordo con lo spirito del provvedimento, ma credo che quando si tratta

di raggiungere degli scopi importanti e di tanto vasta portata, come quelli che si propone il disegno di legge in esame, occorra forse fare un passo più avanti, anche rispetto alle facilitazioni che vengono offerte ed adottate nello stesso campo, in altri Paesi. A me pare che il sistema proposto sia, così come ci viene presentato, troppo macchinoso; secondo me, sarebbe molto più logico ricorrere al sistema della « bolletta di esportazione » con cauzione, con l'indicazione della somma corrisposta per l'imposta sull'entrata; cioè non pagare la somma stessa e avere la cauzione mediante fidejussione bancaria che servirà in un secondo tempo alla liquidazione dell'eventuale differenza di imposta che si dovesse pagare. Si verificherebbe allora che l'esportatore di cui parla il senatore Roda si sarebbe esposto con una fidejussione bancaria per un importo di nove milioni, ma non avrebbe, in realtà, pagato nulla. Ciò comporterebbe, per contro, anche un minor lavoro per le stesse Intendenze di finanza.

Mi sembra che lo scopo, per quanto lodevole, non si raggiunga con il disegno di legge presentato, il quale senza dubbio fa un passo avanti, ma non soddisfa in pieno le esigenze prospettate dagli esportatori. Il Ministro chiarirà che il provvedimento consentirà di smaltire il molto lavoro attualmente in corso per le esportazioni già avvenute. Il nostro sistema contabile è fatto in una determinata maniera ed è assai difficile procedere a pagamenti senza tutti i controlli che il sistema stesso richiede. Penso altresì che qualche volta un controllo minore, ma più sollecito, potrebbe forse costituire anche una minore spesa: perchè se facciamo il conto di quanto costano i controlli e di quello che rendono, si potrebbe anche rischiare l'ipotesi della convenienza di un pagamento fatto senza tutta la serie delle formalità richieste. Tutto questo calcolo però non può essere affrontato discutendo una leggina come questa che ha un particolare compito ben determinato.

Quanto al sistema della fidejussione per il pagamento immediato, lo abbiamo visto applicato tante volte, specialmente per gli ammassi o altri pagamenti del genere, e funziona abbastanza bene; le banche fanno que-

sta fidejussione relativamente a prezzo buono, cioè contro un piccolo compenso, alle ditte clienti ed il movimento avviene abbastanza semplicemente.

Non così, invece, avviene per quanto riguarda il lavoro degli uffici delle Intendenze per l'applicazione della imposta, dove i problemi da risolvere sono due: quello dell'accertamento delle esportazioni e l'altro dell'accertamento delle materie impiegate nei prodotti che sono andati all'esportazione; il che implica degli accertamenti doganali, qualche volta anche chimici, se, anzichè di macchine e di trattori, ecc., si tratti di prodotti delle nostre industrie manifatturiere, i quali esigono l'accertamento se si è impiegata lana, rajon, ecc.; ed esistono difficoltà inerenti alla strutturazione dello stesso sistema doganale, del sistema di controllo e anche del nostro sistema fiscale.

Quindi penso che sia difficile rendere snello questo provvedimento; la chiave dovrebbe essere proprio quella della fidejussione, e siccome questa non può essere fatta presso tutte le Intendenze di finanza, anche perchè si corrobberebbe il rischio di una moltiplicazione di queste fidejussioni, ritengo che sia opportuno l'accentramento in quelle regionali.

Una sola cosa non capisco: la data di scadenza fissata al 31 dicembre 1958. Abbiamo troppo spesso approvato leggi che poi esigono proroghe e sopraproroghe conquistandoci l'accusa che ne facciamo troppe; ritengo che se anche si fissasse al 1960 andrebbe bene ugualmente; ma poichè approvare un emendamento significherebbe far ritornare il disegno di legge alla Camera, si accetti pure il 1958.

FORTUNATI. Non dirò molte delle cose che mi ero proposto di dire, che sono state già dette.

Sono preoccupato per il fatto che l'articolo 4 del disegno di legge, attraverso lo strumento della fidejussione che consente l'anticipazione immediata, da parte dell'Intendenza di finanza, delle somme richieste a titolo di restituzione nell'imposta generale sull'entrata in realtà dia luogo a una doppia registrazione da parte dell'Amministrazione.

Infatti all'articolo 7, in sede di liquidazione finale dell'imposta si procederà al recupero

delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini dell'articolo 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali. Allora da questo punto di vista non solo avremo una concentrazione, diciamo così, degli organi che debbono procedere alle operazioni, ma questi organi per poter dare corso rapidamente alle operazioni in realtà dovranno fare più operazioni. Si tratta pertanto di sapere — e lo dirà soltanto l'esperienza — se in questo modo la concentrazione eseguita risponda o non risponda al fine che ci si propone.

Francamente, se lo strumento principale è quello dell'articolo 4, in realtà non riesco a capire perchè si debba stabilire la concentrazione in un numero limitato di Intendenze di finanza, a meno che non ci siano altre ragioni di carattere generale che in questo momento mi possono sfuggire.

Credo peraltro che proprio il Governo, e per esso il Ministro delle finanze, forse dovrebbe esaminare il problema in prospettiva nel senso proprio di modificare sostanzialmente la legislazione. A me sembra che abbia ragione il senatore Pesenti, quando dice che si tratta di una esenzione e non di una restituzione di imposta dal punto di vista contabile; dal punto di vista tributario vi è una vera e propria esenzione per il fatto che ci troviamo di fronte ad una esportazione agevolata.

Da questo punto di vista potrebbe essere accolto il suggerimento datoci dal senatore Pesenti, vale a dire potrebbe essere introdotto un articolo che dica che, in quelle determinate fattispecie che si possono configurare, il contribuente non è tenuto al pagamento effettivo dell'imposta. (*Interruzione del senatore Guglielmine*).

Perchè noi potremmo fare in definitiva come facciamo un po' per l'imposta di consumo: abbiamo i così detti commercianti all'ingrosso che tengono essi stessi alcune registrazioni contabili e sono essi stessi che sono tenuti a compilare le bollette per merci che escono dal territorio del Comune, pagando invece l'imposta per le merci che vengono consumate nel territorio.

Qui, in un certo senso, mi pare che il problema sia il medesimo: si tratta di merci che si esportano e che pertanto non sono destinate

ad essere consumate nel territorio dello Stato, per cui non sono sottoposte al pagamento dell'imposta.

Talvolta, mi si potrebbe obiettare, si tratta di prodotti che sono prima importati e poi riesportati: è vero, ma anche per l'imposta di consumo ci troviamo nelle stesse condizioni, poichè si tratta di merci che escono dal territorio di un Comune. Il commerciante all'ingrosso continuamente fa entrare merci al magazzino e poi le esporta fuori del Comune. Anche qui, ci troviamo di fronte a merci che possono provenire dal difuori e che poi ritornano fuori.

A me pare che, in definitiva, se non troviamo altre forme per ovviare ad alcuni inconvenienti che si potranno sempre verificare, si possa accettare quando viene stabilito con il disegno di legge in esame con l'intesa di successivo riesame. Ritengo ancora una volta, non so se la concentrazione delle Intendenze di finanza possa essere opportuna. Certo lo strumento della fidejussione e della restituzione rapida del *quantum* di imposta versato dagli esportatori, può essere decisivo. Credo che tutto sommato probabilmente la concentrazione sia dovuta al fatto che l'ufficio distaccato della Corte dei conti si trova in date località; nulla vieta però, secondo me, che anche le altre Intendenze di finanza possano rimettere gli atti agli uffici distaccati senza per questo richiedere un sensibile ritardo temporale nei confronti delle Intendenze regionali.

Non so anzi, e lo dico francamente, se la complicazione della rimessa degli atti agli uffici distaccati possa essere maggiore di quella dell'accentramento e delle successive operazioni che ne conseguono.

Comunque, credo che lo spirito del provvedimento non possa essere messo in discussione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro mi permetterei di esprimere il mio parere circa il desiderio, manifestato da qualche collega, di avere qualche maggiore chiarimento non tanto per quel che riguarda l'intento di facilitare la categoria dei contribuenti, quanto piuttosto sulla necessità che attraverso questo provvedimento non si venga a diminuire quello che è il gettito fiscale o a sottrarre allo Stato una qualche cosa che gli compete.

Qui si tratta in effetti di restituzione di imposta I.G.E. che fu pagata dagli esportatori, i quali domandano la restituzione di quella parte dell'imposta pagata per quei prodotti che non furono consumati in Italia, ma che furono esportati. E su questo principio non c'è nulla da dire.

Gli esportatori possono aver pagato l'imposta I.G.E. in base alla vecchia forma: se hanno importato le materie prime con cui hanno fabbricato il prodotto esportabile, hanno avuto la bolletta di temporanea importazione, bolletta che diventerà poi definitiva. Qui a rigore non c'è imposta generale sull'entrata da pagare o da rimborsare.

Invece possono aver acquistato le materie prime in Italia, e faccio proprio l'esempio citato dal senatore Roda: tutti gli esportatori di formaggio hanno comprato il latte ed hanno pagato l'imposta I.G.E. Costoro debbono avere la restituzione di quella quota che si riferisce al prodotto esportato. Ora all'articolo 4 del disegno di legge in discussione si dice: « A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonchè l'ammontare del credito verso l'Erario ».

Ora mi pare che non sia sufficiente dire « da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate! » Gli esportatori di formaggio dovrebbero dire contemporaneamente quale sia la qualità e la quantità di latte impiegati e quale sia l'imposta I.G.E. che hanno pagato per il latte acquistato.

RODA. Questo c'è sulla bolletta! Per esempio, un esportatore di formaggio grana, paga il 3 per cento di I.G.E. su un quantitativo di formaggio che è certo. Si calcola cioè il latte lavorato, non quello comperato.

PRESIDENTE. Io parlo dell'imposta I.G.E. sul latte che ha comprato! Quell'esportatore, in altri termini, dovrebbe dichiarare quanto latte ha comprato per fabbricare il formaggio.

Supponiamo che quel tale esporti 100 quintali di formaggio per cui abbia comprato in Italia una certa quantità di latte, su cui ha pagato l'imposta I.G.E., perchè si tratta di prodotto acquistato in Italia...

RODA. Guardi, signor Presidente, che chi lavora il formaggio grana è il caseario che vende il prodotto della lavorazione del latte al cosiddetto stagionatore, che è quello che paga l'I.G.E. sul formaggio che gli viene consegnato e che è quello, quindi, che ha il rimborso di altrettanta imposta I.G.E. quando esporta.

Sarebbe, in altri termini, un caso limite quello del caseario che è anche esportatore ma ciò non si verifica quasi mai.

PRESIDENTE. Se è così va bene! Per me è interessante che la documentazione per ottenere il rimborso dell'I.G.E. sia una documentazione efficiente.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La esigenza di questo provvedimento è avvertita da tutti. Nel 1954 abbiamo avuto una legge che stabiliva questo aiuto all'esportazione, ma, nonostante che fossero regolarmente stanziati dei fondi in ogni esercizio finanziario, quella legge è rimasta largamente inoperante. Questo fatto costituisce un danno economico per la azienda perchè si trova ad avere un credito verso lo Stato (molte aziende di tutte le dimensioni, quando questi crediti superano un certo limite, non hanno la possibilità di sopportare a lungo tali oneri); ma oltre ad un fatto finanziario vi è anche un fatto civico, cioè l'operatore economico vede che lo Stato, quando deve esigere quel che tutti debbono pagare, ha delle scadenze piuttosto ferme ed applica nel caso delle misure di rigore, mentre quando è lo Stato che deve pagare, c'è una lunga e defatigante procedura.

Finchè si tratta di una procedura necessaria per quei controlli che in materia di denaro pubblico debbono essere rigorosi e non possono essere che in piccola misura attenuati, non c'è questione; ma quando si tratta di puri e semplici arretrati di lavoro, indubbiamente la insofferenza del cittadino è piuttosto legittima e la fiducia nei confronti della macchina statale viene a mancare.

Allora fu studiato nel primo semestre dell'anno scorso come accelerare queste procedure di rimborso, e dopo aver vagliato varie soluzioni, anche insieme agli organi di controllo, perchè occorreva indubbiamente che il meccanismo che noi configuriamo fos-

se in tono con il meccanismo della Corte dei conti e con quello del Ministero del tesoro, ritenemmo di dover stabilire due norme fondamentali: da un lato innanzi tutto, accentramento dei rimborsi nelle Intendenze regionali. Questa decisione può sembrare contraddittoria perchè alcune Intendenze, dove non c'è gran movimento, possono avere ed hanno, di fatto, avuto modo di liquidare tutte le pendenze. Ma la ragione di questo accentramento è triplice: da un lato occorre poter formare dei nuclei di uffici specializzati che, facendo soltanto questo lavoro, comprendano bene il meccanismo, comprendano bene i particolari di questi servizi ed abbiano quindi la possibilità, dopo la data del 1958 che noi abbiamo stabilito come termine per liquidare l'arretrato, di andare avanti con cognizione di causa e speditezza.

Il secondo argomento è dato proprio dal fatto che è molto importante, cioè dalla presenza in questi centri degli organi periferici della Ragioneria generale dello Stato, del Tesoro e della Corte dei conti.

Questo argomento è legato al terzo motivo, che è quello delle aperture di credito. Quando si fa oggi una apertura di credito, prima di poterne fare una successiva occorre che tutte le carte relative alla spesa compiuta con la prima apertura di credito abbiano già avuto il vaglio e l'approvazione da parte degli organi cui questo compito spetta, cioè del Tesoro e della Corte dei conti. Così occorre finora inviare a Roma questo materiale e indubbiamente questo significava un ritardo notevole perchè le Intendenze, ad esempio, di Milano, di Bologna o di Catanzaro, non potevano avere un altro accredito fino a che non fosse compiuta interamente la disamina di tutte le pratiche e questo portava naturalmente ad un aggravio della situazione.

Si poteva trovare, come qualcuno ha suggerito, una via di mezzo nel senso di delegare alle Ragionerie provinciali e ai provveditori, ferme restando le competenze delle Intendenze di finanza, ma abbiamo ritenuto che anche per la speditezza del lavoro fosse opportuno questa convivenza nello stesso centro da parte di chi emette questi documenti che vanno verificati e poi approvati, e questo pro-

prio perchè qualche cosa che può formalmente non essere perfetta può in tal modo rapidamente essere sistemata. Una formalità omessa può essere messa a posto senza quel carteggio che altrimenti si verrebbe ad instaurare tra il capoluogo di provincia e quello di regione.

Senza poi dire che è molto più semplice (è una ragione piccola ma importante, questa), è molto più semplice, dicevo, per noi, sulla somma generale che è portata in bilancio, poter fare gli accreditamenti ad un numero non grande di Intendenze che dover fare un accredito a tutte o quasi le Intendenze di finanza; e ciò al fine di evitare quanto si è verificato nell'esercizio decorso in cui abbiamo avuto parecchie Intendenze che hanno ricevuto un accredito eccedente, perchè non è facile fare previsioni in partenza, dato che una volta vi sono cicli favorevoli ed altre volte cicli sfavorevoli per le esportazioni. Prima di poter recuperare questi fondi presso le Intendenze occorre aspettare tutta la procedura occorrente, così che avevamo teoricamente il denaro, ma le Intendenze che ne avevano bisogno non potevano avere l'accredito dei fondi necessari.

Tutto questo che ora si propone, è vero, è un po' a titolo sperimentale, se volete, non è che siano leggi sacre, ma considerando anche l'altro punto importante, che è quello della fidejussione o meglio, secondo l'aggiunta introdotta dalla Camera dei deputati, la polizza fidejussoria oltre la fidejussione bancaria, vediamo che questo consentirà agli uffici di pagare rapidamente con l'assoluta certezza che non si corre il rischio di aver pagato male, facendo sorgere procedure di recupero sempre difficilissime.

Noi riteniamo in questo modo di avere molto accelerato questo lavoro e di aver agevolato i contribuenti, perchè è vero che occorre fare poi una doppia operazione, ma la prima operazione è di una estrema facilità nei confronti dei pagamenti a vista. Occorrerà poi (ed anche per questo è necessaria la specializzazione sempre maggiore dei funzionari degli uffici), che queste operazioni definitive per l'approvazione finale siano fatte molto celeramente.

Indubbiamente, se qualche caso darà luogo al sospetto che si tratti di soggetti che non hanno le carte completamente in regola,

si farà rapidamente l'operazione di liquidazione finale. Già adesso tuttavia la legge ci consente di escludere da questo beneficio quei soggetti che non abbiano presentato le carte in regola.

Per quanto riguarda la proposta, che può sembrare suggestiva, del senatore Pesenti, e mi riferisco anche alla preoccupazione manifestata dal Presidente della Commissione, noi dobbiamo tener conto che non si tratta soltanto di rimborsare una imposta pagata dal medesimo soggetto che compie l'operazione di esportazione. Secondo il meccanismo dell'imposta generale sull'entrata, per i prodotti che passano attraverso varie mani l'imposta assume, ove non sia condensata, una gradualità; tanto che quando si è dinanzi ad un prodotto che non abbia l'aliquota condensata, e quindi non si sappia l'incidenza dell'imposta sull'entrata, esiste proprio secondo quanto dispone la legge del 1954, una tabella di aliquota media, perchè altrimenti sarebbe impossibile fare il conto caso per caso. Sappiamo che per determinati prodotti si stabilisce l'aliquota media dell'1 per cento, del 2 per cento, eccetera, perchè non potremmo se non attraverso una procedura forse nemmeno concepibile, seguire i diversi passaggi. Probabilmente vi è anche la difficoltà di mettere tutti gli esportatori sullo stesso piano, indipendentemente dal calcolo dei passaggi delle merci. Ora molti di loro hanno riconosciuto utile vedere come funzionerà questo meccanismo e credo anche io che ciò sia necessario in quanto non si innova su quello che è il fondamento, cioè sulla questione del rimborso dell'imposta all'esportazione. Si tratta soltanto di trovare una forma che consenta di superare questo enorme arretrato che si è andato accumulando, senza farne accumulare dell'altro per il futuro.

Che cosa potrà accadere? Che se nel 1958 abbiamo sperimentato che questo meccanismo va bene, che gli uffici hanno funzionato, che non vi è più arretrato e che si è evitata la formazione del nuovo arretrato, si potrà riconfermare il sistema in esame e proporre di continuare la fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria o, in caso contrario, potremo studiare qualche sistema ancora più semplice.

Noi circa sei mesi fa (questo disegno di legge è stato fermo dal luglio dell'anno scorso

alla Camera dei deputati, che lo ha approvato solo nel dicembre), ritenemmo questo come il sistema che sia gli organi ministeriali, sia la Corte dei conti, sia anche gli operatori economici avrebbero potuto accettare. Anche gli operatori economici, nonostante il costo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria, hanno tutti accolto favorevolmente questo sistema perchè ha sempre un costo inferiore agli interessi passivi che devono pagare, lavorando non su capitali propri ma su capitali delle banche.

Per questi motivi pregherei la Commissione di voler approvare il disegno di legge così com'è, anche se sarebbe stato bene, invece del 1958, parlare del 1960. Questo perchè se tornassimo all'altro ramo del Parlamento perderemo dei mesi ancora.

Noi abbiamo predisposto, dal punto di vista interno, l'allestimento necessario per l'attuazione amministrativa di questo provvedimento, affinchè quello snellimento cautelato, che è alla base del provvedimento, risulti all'atto pratico positivo, e gli intenti che la legge si propone vengano raggiunti.

PESENTI. Vorrei chiedere una informazione all'onorevole Ministro più che altro per vedere se, in avvenire, possa corrispondere alla utilità generale l'applicazione della proposta che ho fatto.

Se non sbaglio il Ministro ha dato questa risposta: il soggetto che riceverà il rimborso è l'esportatore, cioè l'ultimo del passaggio. L'esportatore avrà un rimborso che può o non può corrispondere alla aliquota dell'imposta sull'entrata che deve pagare al passaggio del bene alla esportazione. Comunque questo fatto si verifica anche ora perchè ora l'esportatore paga l'imposta sull'entrata per l'aliquota che gli compete, mentre ha un rimborso che è diverso.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Si presume che lui lo abbia scontato nel prezzo!

PESENTI. Certo! Comunque non vi è la identità tra l'imposta pagata ed il rimborso che viene ad avere.

Ora questo fatto si verifica anche oggi, pur con questo sistema. Mi pare che fosse d'ac-

cordo anche il senatore Trabucchi che tutto il sistema della contabilità in materia è complicatissimo, cioè una cosa è ricevere e poi rimborsare, e altra è avere un credito. A me pare che sarebbe molto più semplice, anche per l'Amministrazione, anziché intascare, supponiamo, una certa somma per imposta sull'entrata e poi fare il rimborso, procedere con una bolletta di cauzione come avviene anche all'interno del Paese quando viaggiano merci, come tabacchi allo stato estero, soggette a particolari controlli; il trasferimento all'estero di una merce, che abbia un rimborso di imposta, potrebbe avvenire in uguale maniera come ha detto il senatore Fortunati.

Per me, dunque, i vari sistemi delle restituzioni di imposta potrebbero essere utilmente sostituiti con una bolletta di cauzione in cui si dica che, se non ho diritto al rimborso, debbo pagare l'imposta oppure che debbo versare la differenza tra il rimborso e l'imposta che debbo pagare, oppure che ho un credito.

In questa maniera la cosa sarebbe molto semplificata rispetto alla contabilità dello Stato. Naturalmente il lavoro per gli uffici doganali di confine sarebbe maggiore ed anche maggiore la loro responsabilità, perchè dovrebbero accettare queste bollette di cauzione, verificare che corrispondano e, *ipso facto*, stabilire quale è il credito dell'esportatore tal dei tali, oppure che non c'è credito.

In questa maniera sarebbe risparmiato moltissimo lavoro, a me pare, per l'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ci sarebbe il pericolo che non si paghi l'imposta I.G.E. all'inizio e, una volta che non si sia pagata, sarà ben difficile fargliela pagare!

PESENTI. La cauzione come può essere data? Occorre o il versamento di una somma, cosa che nessuno fa perchè ci sarebbero crediti notevoli che rimarrebbero congelati, oppure con la fidejussione che ora si propone di adottare e mediante la quale un Istituto bancario garantisce che l'esportatore tal dei tali pagherà. Anche adesso tutto il sistema dei magazzini doganali è fondato sul sistema

della fidejussione bancaria: il pericolo che l'esportatore non paghi praticamente non c'è.

In sostanza si tratta non tanto di un rimborso di imposta quanto di una vera e propria esenzione. Se io cioè pago l'imposta e poi me la rimborsano, si dà luogo ad una doppia operazione ed allora sarebbe meglio effettuare il pagamento soltanto per la parte residua: questo mi sembra più semplice dal punto di vista logico.

PRESIDENTE. Ma all'inizio non si sa quale sia la parte residua! Io pago l'imposta su 100 e poi esporterò 40: come faccio all'inizio a saperlo? Inoltre vi è il fatto che tra la fabbricazione di un prodotto e la sua esportazione possono passare anche sei mesi. Io compro cento e posso esportare 30 o anche non esportare niente: come faccio a tenere sospesa la differenza?

GUGLIELMONE, *relatore*. Desidero comunicare che gli esportatori sono molto favorevoli a questo provvedimento e ne attendono con grande trepidazione l'approvazione. Il decentramento agli enti locali di controllo dei compiti che finora erano svolti dagli enti centrali, è accolto con molto favore dagli interessati. Non c'è nulla di più scoraggiante, per qualsiasi cittadino, e in particolare per coloro che hanno occasione di operare nel settore economico, di essere rimandato da un ufficio all'altro.

Per quanto riguarda la fidejussione, in sostanza con questo mezzo si scarica l'Amministrazione di un grande lavoro perchè gli enti che prestano fidejussione possono dare un grande affidamento e qualsiasi timore deve essere per lo meno molto attenuato se si considera che l'ente bancario svolgerà sempre un'azione di controllo, prima di rilasciare la fidejussione. Sotto questo aspetto credo che il progetto sia più che raccomandabile.

Desidererei che non ci si soffermasse troppo su alcuni punti, ai quali ha fatto riferimento il collega Fortunati. La sua proposta è seducente, ma importerebbe una tale moltiplicazione di personale di controllo presso le aziende, per cui, credo, che, in definitiva, diventerebbe inattuabile. In sostanza, ripeto, il provvedimento è atteso, e il settore degli esportatori, almeno

quello dei piccoli e medi, ha molta fiducia nel nuovo sistema. Sono d'accordo con il Ministro che si tratta di un provvedimento sperimentale che potrà essere perfezionato, ma ritengo che sia intanto opportuno approvarlo così come è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, può essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di l'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.

(È approvato).

Art. 2.

Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026 e successive modifiche, e dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi.

Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento è fissato in misura doppia di quella stabilita all'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(È approvato).

Art. 3.

I rendiconti delle somme erogate dagli intendenti di finanza per i pagamenti eseguiti ai sensi del precedente articolo 1, debbono essere trasmessi trimestralmente, secondo le disposizioni di contabilità generale dello Stato, insieme con i documenti giustificativi, alle Ragionerie provinciali dello Stato aventi la stessa sede delle Intendenze che dispongono pagamenti.

Alle dette Ragionerie ed agli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono deferite per i rendiconti menzionati nel precedente comma, le attribuzioni di controllo spettanti, rispettivamente, a norma delle leggi vigenti, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 4.

Su richiesta degli aventi diritto, le Intendenze di finanza, sino alla data del 31 dicembre 1958, sono autorizzate ad anticipare un importo pari all'ammontare delle somme richieste a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine, in base alla documentazione trasmessa dalle competenti dogane ai fini delle restituzioni medesime.

A tale scopo gli aventi diritto debbono allegare alla domanda di restituzione, apposita dichiarazione da cui risultino la qualità e la quantità delle merci esportate, nonchè l'ammontare del credito verso l'Erario.

La dichiarazione deve essere accompagnata da una garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione e costituita da una fideiussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924 e successive modifiche, o da una polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione autorizzati ai sensi del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria devono garantire l'Amministrazione che, ove alla liquidazione finale risulti pagata una somma eccedente il credito effettivo dell'esportatore, l'ente fideiubente provvederà a rimborsare l'Erario su semplice richiesta della Amministrazione stessa.

Le fideiussioni sono esenti, rispettivamente, da registrazione e da imposta sulle assicurazioni, e non possono essere revocate senza il consenso dell'Amministrazione.

Vorrei rivolgere la preghiera al signor Ministro che nella circolare, che verrà sicuramente inviata per l'esecuzione di questo provvedimento si faccia obbligo agli esportatori di documentare: l'ammontare del credito, quale imposta sulla entrata hanno pagato, essi stessi o i loro predecessori, quale sia l'imposta di cui chiedono il rimborso e quale somma è stata effettivamente pagata.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Per molti prodotti questo avviene automaticamente perchè esiste già una tabella. Comunque ritengo anch'io opportuno che sia fatta questa precisazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di accreditamento fino ai limiti di somma indicati nel precedente articolo 2.

Ai fini dell'attribuzione ai comuni ed alle province delle quote del provento dell'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene tenuto conto delle anticipazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di fi-

nanza ai fini del precedente articolo 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.

(È approvato).

Art. 7.

In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procederà al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini del precedente articolo 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali.

A tali capitoli saranno anche fatti affluire gli eventuali recuperi delle somme anticipate in più rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello della entrata, delle somme relative alle anticipazioni di cui al precedente articolo 4, nonchè ai recuperi corrispondenti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sull'esenzione della tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli » (1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle disposizioni della legge 20 no-

vembre 1951, n 1297, sull'esenzione della tassa di bollo per gli atti relativi all'ammasso volontario dei prodotti agricoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Il disegno di legge riguarda una situazione che potrebbe anche dar luogo a qualche perplessità. In relazione agli ammassi dei prodotti agricoli si è sempre detto che le bollette per gli atti, conti, fatture, connessi con il conferimento volontario di cui alla legge sugli ammassi volontari, sono esenti da tassa di bollo. Quando si fece il testo unico delle norme sulla tassa di bollo si sono elencati alcuni casi di esenzione aggiungendo che tutte le altre esenzioni dovevano scadere con il 31 dicembre 1956. Ora ogni volta che ci si accorge che nel testo unico una data voce riferentesi ad un dato prodotto non è contemplata, si ricorre ad un apposito disegno di legge per estendere la esenzione anche a questo prodotto, e oggi questa Commissione deve esaminare due proposte di questo genere.

A me, il sistema non piace e non piace nemmeno la proroga. Tanto varrebbe introdurre nel testo unico delle leggi della imposta sul bollo anche questi casi anzichè fare dei disegni di legge a parte.

Coloro che si interessano di ammassi agricoli sono ormai abituati a non pagare il bollo; però, io penso che l'agricoltura non ne soffrirebbe nè soffrirebbero i singoli agricoltori, se pagassero. Tenuto conto che gli agricoltori sono abituati a non pagare la tassa, penso che si potrebbe approvare il disegno di legge in esame pur non volendolo introdurre nel sistema generale della tassa di bollo. Non vedo però la ragione della proroga di un quinquennio; potrebbe bastare la proroga per un biennio. Ad un dato momento lo Stato potrebbe trovare conveniente abbandonare questo sistema e rivedere tutta la materia.

Inoltre io non approvo la scadenza al 21 dicembre. Preferisco sia stabilita una data di uso più comune, cioè quella del 31 dicembre, data della fine dell'anno.

RODA. Sono favorevole alla proroga, perchè quando parliamo di ammassi dobbiamo tener presente che, se non vado errato, il no-

vantanove per cento sono costituiti di grano e olio che sono generi di prima necessità e di grandissimo consumo popolare. Basterebbe questa ragione per giustificare la proposta di esonerare le operazioni relative agli ammassi di questi due prodotti di larghissimo consumo da tutti gli oneri fiscali. Ben venga, comunque, a mio parere, il giorno in cui sarà rielaborata tutta questa materia, affinchè le operazioni relative agli ammassi di tutti questi prodotti possano essere definitivamente esonerate dagli oneri fiscali. A questo proposito anzi desidererei chiedere al relatore cosa renderebbe allo Stato il pagamento di queste tasse e quale sarebbe il rapporto tra il gettito lordo e le spese che si dovrebbero incontrare per svolgere un'opera di controllo. Penso che le spese assorbirebbero le entrate perchè trattasi di un caso di imposta antieconomica il cui controllo verrebbe a costare più del gettito che se ne ricaverebbe.

DE LUCA LUCA. Sono d'accordo col collega Roda. Se dovessimo mobilitare gli uffici per l'esazione dell'imposta spenderemmo forse una somma molto superiore all'entrata che ne ricaveremmo. Ci siamo tempo fa occupati della famosa riduzione dell'I.G.E per gli armatori che dovevano comperare navi all'estero e, pur avendo osservato che per un armatore quattro o cinque milioni in più non potevano rappresentare un sacrificio, abbiamo ugualmente concesso l'esenzione.

PRESIDENTE. Se si trattasse di fare esenzioni fiscali che giovino all'agricoltura, sarei d'accordo, ma in fondo i consumatori, senza queste esenzioni, per un chilo di pane verrebbero a pagare soltanto pochi centesimi in più. La proroga se mai si potrebbe limitare ad un biennio.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione conosce che l'indirizzo del Governo è quello di ridurre più che sia possibile le esenzioni nel campo fiscale e per questo è stata proposta una norma che fa cadere tutte le esenzioni fiscali entro un determinato termine. Questo indirizzo del Governo però presenta nella sua attuazione pratica delle

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)118^a SEDUTA (30 gennaio 1957)

gravi difficoltà specialmente per alcuni settori. La disposizione dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, aveva lo scopo di rendere più libero il campo della esenzione; essendo questo lo scopo generale non si preoccupava di alcuni singoli settori particolari. Uno di questi è quello agricolo, e più specialmente quello che riguarda la tassa di bollo, che ha anche un contenuto psicologico oltre che fiscale, in quanto riguarda specialmente gli ammassi del grano e dell'olio, ed è appunto l'indirizzo politico di tutela dell'agricoltura che ha persuaso il Ministero dell'agricoltura, di accordo con il Ministero del tesoro, di prorogare questa esenzione in relazione agli atti che riguardano l'ammasso di parecchi prodotti agricoli ma soprattutto dell'olio e del grano.

Il relatore è sostanzialmente favorevole a questo disegno di legge nonostante certe perplessità circa la durata della proroga che potrebbe essere contenuta in un biennio anzi che in un quinquennio. Mi rimetto alla Commissione per la determinazione della durata della proroga, ma penso che non possa essere inferiore al triennio, anche per riallacciarmi a quanto affermato dal senatore Trabucchi in altra sede, cioè di non stabilire termini troppo brevi per evitare di trovarci sempre di fronte a nuove proposte di proroghe.

TRABUCCHI, *relatore*. Sarei favorevole alla introduzione della esenzione delle voci « grano » e « olio » nella legge sul bollo; in tal modo il provvedimento diverrebbe stabile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, la quale, per effetto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica

25 giugno 1953, n. 492, verrà a scadere il 21 dicembre 1956, è prorogata di un quinquennio.

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo che alle parole: « verrà a scadere il 21 dicembre 1956, è prorogata di un quinquennio » siano sostituite le altre: « è scaduta il 21 dicembre 1956, è prorogata sino al 31 dicembre 1961 ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quota del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1796) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quota del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'articolo 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano, per lo stesso periodo di tempo ivi indicato, anche agli atti e scritti relativi:

alle sovvenzioni contro cessione di quote della retribuzione effettuate, ai sensi dell'articolo 20, punto sesto, della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati;

ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38;

ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali in attuazione del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e della legge 3 febbraio 1951, n. 53.

TRABUCCHI, *relatore*. Quello che si è detto per il precedente disegno di legge si può dire per questo. Si tratta di un altro provvedimento di esenzione che è già scaduto col 31 dicembre 1956, per effetto del testo unico delle leggi sul bollo. In questo caso la Camera dei deputati è andata più in là: invece di prorogare per un quinquennio ha stabilito di prorogare fino al 31 dicembre 1965. Qui sarebbe stato veramente il caso di modificare il testo unico delle leggi sul bollo, ma siccome la proposta viene dalla Camera, lasciamola così com'è.

Si tratta dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo sugli atti relativi a cessione di quote del quinto dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni. Io credo che questa disposizione si debba intepretare nel senso più estensivo e che si possa approvare l'estensione delle esenzioni anche ad altre forme di prestiti o sussidi dati dagli Enti di previdenza o dal Comitato interministeriale per gli Enti parastatali.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: «Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20» (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: «Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, inserire il seguente comma:

«A quei salariati in attività di servizio che, alla data da cui ha effetto il presente decreto, non abbiano ancora raggiunta l'età che dà di-

ritto alla pensione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, pur essendo in possesso del requisito di anzianità di iscrizione all'assicurazione stessa, il disposto del precedente secondo comma non è applicabile, durante l'attività di servizio, per la parte assicurativa già costituita al 30 giugno 1956 ».

DE LUCA ANGELO, relatore. Questo disegno di legge mira a superare una situazione di sperequazione che si è creata nei confronti dei salariati in conseguenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Qual'è questa situazione di sperequazione? Il personale salariato alle dipendenze dello Stato fu sottoposto ad assicurazione volontaria di invalidità e vecchiaia fin dal 1899. Successivamente lo Stato intervenne per integrare i benefici di questa assicurazione volontaria e finalmente nel 1925 fu deciso il passaggio all'assicurazione obbligatoria dei salariati dello Stato garantendo ad essi una pensione uguale ai salariati statali non assicurati alla previdenza sociale, con pensione statale integrativa. Perciò ad un certo momento si dovette ristudiare la materia per regolare l'interferenza fra la pensione di invalidità e vecchiaia corrisposta dagli Istituti previdenziali e quella corrisposta dallo Stato e si stabilì che dalla pensione dello Stato dovesse essere detratta quella che spettava al salariato per il trattamento di quiescenza di invalidità e vecchiaia.

Qual'è ora la situazione in cui si trovano alcuni salariati dello Stato? Per maturare la pensione di invalidità e vecchiaia devono aver compiuto i 60 anni, se uomini, e 55 se donne e devono aver versato il contributo per almeno quindici anni, mentre per aver diritto alla pensione da parte dello Stato è necessario aver compiuto 65 anni, se uomini, e 60 se donne. C'è, come vedete, una differenza di cinque anni. Durante questo quinquennio per alcuni salariati si può verificare la contemporanea erogazione del trattamento di quiescenza da parte degli Istituti previdenziali e il trattamento di attività da parte dello Stato in quanto il salariato può rimanere in servizio per altri cinque anni e godere per cinque anni

il beneficio di quiescenza e nello stesso tempo anche lo stipendio per il servizio prestato come dipendente dello Stato.

Il decreto delegato del Presidente della Repubblica ha stabilito infatti quanto segue:

« a) a cominciare dal 1° luglio 1956, nei confronti dei salariati dello Stato di ruolo e dei loro aventi diritto, non si fa luogo ad alcuna detrazione, dalla pensione spettante a carico dello Stato, della pensione loro dovuta per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, perchè lo Stato, dalla data stessa, mantenendo aperte tutte le attuali posizioni assicurative dei singoli salariati, subentra nei diritti degli stessi e delle loro vedove ed orfani ».

Se il salariato prima del 1° luglio 1956 ha compiuto il 60° anno di età se uomo, e il 55° se donna ed ha maturato il diritto alla pensione, lo Stato corrisponde il trattamento di pensione per invalidità e vecchiaia fino al momento in cui va in pensione come dipendente dello Stato. Gli altri salariati, che maturano la pensione nei confronti della Previdenza sociale, dopo il 1° luglio 1956, non hanno diritto al trattamento di quiescenza e questo trattamento viene attribuito viceversa allo Stato. Si può verificare, quindi, il caso limite di due salariati, il primo dei quali ha maturato il 60° anno di età al 30 giugno 1956 a tutti gli effetti ed ha pagato per quindici anni i tributi, e quindi ha diritto al trattamento di quiescenza per cinque anni, mentre l'altro, che si trova nelle stesse condizioni, ma non ha invece maturato il diritto a pensione alla data del 1° luglio 1956, rimane durante i cinque anni ancora in servizio senza avere il trattamento di quiescenza da parte dell'Istituto di previdenza al quale ha versato i contributi. Questa situazione deriva dal fatto che quando si stabilisce una certa data, da cui si fa decorrere l'efficacia di un determinato provvedimento, quella data fa, per così dire, da spartiacque; c'è chi beneficia del provvedimento e chi ne è escluso per una differenza di tempo di un solo giorno.

Per eliminare questa sperequazione il collega Angelini ha proposto questo disegno di legge, perchè l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20,

non si applica ai salariati in attività di servizio per la parte assicurativa già maturata al 30 giugno 1956, in quanto per costoro può essere corrisposto il trattamento di pensione della Previdenza sociale contemporaneamente al trattamento di attività come salariato da parte dello Stato.

Col disegno di legge in esame si vuole escludere dall'applicazione del suddetto articolo 10 anche i salariati che, pur essendo in possesso dei requisiti di anzianità d'iscrizione all'assicurazione invalidità e vecchiaia, non abbiano ancora compiuto l'età che dà diritto a pensione.

Tutto questo che onere comporta allo Stato? In realtà non comporta una spesa, ma una minore entrata, secondo il parere della Ragioneria generale dello Stato, per cui ugualmente si potrebbe invocare l'applicazione indiretta dell'articolo per il mancato introito che, secondo i calcoli della Ragioneria dello Stato, nel primo anno assommerebbe a 150 milioni di lire, mentre negli anni successivi questa cifra potrebbe aumentare progressivamente fino a 750 milioni di lire. Io non posso però garantire che questi calcoli siano esatti, nè che sia giusta la impostazione da cui derivano, però sarei del parere che questo disegno di legge meriti di essere approvato.

ANGELINI. Sono stato indotto a presentare questo disegno di legge tenendo presenti soprattutto i dipendenti dei Monopoli dello Stato che sono i maggiormente interessati al problema. Il 16 giugno 1904 fu promulgata la legge n. 259 con la quale si stabiliva, per i salariati dipendenti dei Monopoli di Stato, l'assicurazione facoltativa con inizio dal 1° ottobre 1899. In realtà per i dipendenti dei Monopoli dello Stato l'assicurazione facoltativa era obbligatoria e quindi tutti i dipendenti dei Monopoli dello Stato risultano assicurati obbligatoriamente dal 1° ottobre 1899. Quella legge fissava anche i contributi: lire 1 per le donne e lire 2 per gli uomini. A questi contributi si aggiungevano quelli della Cassa di previdenza e il contributo da parte dello Stato, per raggiungersi all'anno la contribuzione di lire 34 per le donne e di lire 58 per gli uomini.

Così, con questo sistema siamo giunti fino al 1° gennaio 1926.

Con il decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, è cessata la pensione facoltativa, sostituita dalla obbligatoria. Però con l'articolo 43 di quella legge, fu stabilito che nella liquidazione successiva delle pensioni fosse detratta dalla pensione dello Stato anche la parte della pensione facoltativa. Da quella data veniva rotto ogni rapporto tra i dipendenti dei Monopoli di Stato e l'Istituto della previdenza sociale per quanto si riferiva alla pensione facoltativa. Se il dipendente però avesse voluto, avrebbe potuto continuare a pagare lui stesso. Siccome però con la legge n. 2383 abbiamo dal 1926 l'assicurazione obbligatoria, tutti questi operai della Manifattura tabacchi hanno due pensioni, anzi, molti ne hanno tre: la facoltativa (che hanno maturato), l'obbligatoria e quella dello Stato.

Al momento della liquidazione cosa succede? Con la legge del 1925, n. 2383, i dipendenti dei Monopoli furono equiparati agli altri dipendenti dello Stato, per ciò che riguarda il trattamento della pensione. Lo Stato liquida ad essi la pensione come se fossero dipendenti dello Stato togliendo dall'importo della pensione statale ciò che i salariati percepiscono dall'I.N.P.S. con le assicurazioni invalidità e vecchiaia. In tal modo la pensione statale, in molti casi, si riduce a 3.000-4.000 lire al mese. Questo fatto si presta, a non poche demagogiche speculazioni contro lo Stato.

Veniamo ora all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. A tutti coloro che al 30 giugno 1956 sono in possesso dei due requisiti, anzianità d'iscrizione ed età (55 anni se donna e 60 se uomini) viene liquidata la pensione della Previdenza sociale; essi godono anche del trattamento di attività negli ultimi cinque anni del loro servizio come dipendenti dello Stato poichè vanno in pensione a 60 anni se donne e a 65 se uomini.

Per coloro invece la cui anzianità si matura al 1° luglio 1956 la pensione la incamera lo Stato. In realtà non la incamera nemmeno lo Stato, poichè va a favore dell'Istituto per la previdenza sociale. Infatti la legge prescrive che l'interessato debba fare domanda

per ottenere la pensione; se non la inoltra, la pensione viene incamerata dall'Istituto per la previdenza sociale. Nel caso in cui la domanda per ottenere la pensione da parte della Previdenza non sia presentata prima dello scade-re dei 65 anni di età, l'Amministrazione statale dovrà invitare l'interessato a rilasciare la domanda; in caso di inadempienza potrà essere ritardata la pensione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se questa disposizione non va, si può anche cambiare.

ANGELINI. Io non faccio che esporre quanto la legge dispone ora. Come ripeto, se tale domanda non sarà presentata, provvederà a compilarla direttamente l'Amministrazione statale ma al 60° anno per le donne e al 65° per gli uomini, non prima. In questo caso lo Stato si sostituisce all'interessato e deve rilasciare all'Istituto una dichiarazione che garantisca l'Istituto stesso da qualunque giustificata richiesta.

Il Ministero osserva che ove il disegno di legge fosse approvato esso avrebbe efficacia per un lunghissimo periodo di tempo. Ed infatti, poichè il periodo minimo di iscrizione all'assicurazione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia è di soli quindici anni, si verrebbe ad accordare la pensione stessa anche ai salariati che fra 20-25 anni raggiungeranno l'età di 60 anni, e ciò senza che essi abbiano praticamente sopportato alcun sacrificio finanziario per la sua costituzione. Questo dice il Ministero. Lo Stato, oggi, non so con quale diritto, per questi salariati, continua esso stesso, avvalendosi del nome del salariato, a pagare i contributi ed a riscuotere la pensione, quando sarà maturata. In tal modo per tutti coloro che sono stati assunti dallo Stato prima del 1° luglio 1956 lo Stato stesso terrà aperte tutte le partite assicurative per 30, 40 anni, fintanto che rimarranno in servizio. Non so se questo procedimento sia saggio. Lo Stato che ha 30.000 40.000 salariati, deve tenere aperte altrettante pratiche assicurative, con i relativi libretti sui quali, settimana per settimana o mese per mese, deve fare attaccare le relative marchette. In sostanza il di-

segno di legge da me proposto mira a far sì che tutti coloro che, al 30 giugno 1956 hanno maturato il periodo di iscrizione prescritto alla Previdenza sociale possano ottenere, quando ne avranno l'età, la pensione, così come avviene per qualsiasi altro operaio assicurato allo stesso I.N.P.S. e dipendente da privati datori di lavoro.

A me sembra che questo disegno di legge possa essere accettato perchè, riparando ad una ingiustizia, eliminerà il malumore che è venuto a crearsi, specialmente fra i dipendenti delle manifatture dei tabacchi.

TRABUCCHI. Poichè la materia è molto complicata, vorrei rivolgere qualche domanda al Governo o al relatore. Se ho ben compreso, secondo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, l'ultimo datore di lavoro liquida la pensione per tutto il periodo di servizio prestato precedentemente. L'ultimo, chiunque sia: Stato, Ente locale, liquida cioè per tutti i precedenti datori di lavoro ed incassa quelli che sono i frutti maturati delle assicurazioni precedenti.

Lo Stato quindi liquida il trattamento di pensione come se il salariato fosse stato sempre dipendente dello Stato e come se avesse sempre avuto diritto al trattamento di pensione e quindi naturalmente incamera i diritti relativi alle pensioni intestate al salariato stesso.

Ora se ho ben capito si vorrebbe consentire al dipendente di riscuotere la pensione per tutto il periodo che ha pagato l'assicurazione di invalidità e vecchiaia contemporaneamente a quella che lo Stato stesso dovrebbe pagare per tutto il periodo di servizio.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Non è così. Bisogna distinguere il trattamento pensionistico da parte dello Stato e il trattamento pensionistico da parte della Previdenza sociale che può maturare cinque anni prima. Relativamente a questi cinque anni, fino al 1° luglio 1956 lo Stato pagherà la differenza fra il suo trattamento pensionistico e quello della Previdenza sociale; dopo il 1° luglio 1956 pagherà interamente e incamererà la pensione della Previdenza sociale. Su questo non c'è discussione.

I salariati che maturano la pensione da parte dell'Istituto di previdenza possono rimanere in servizio durante quel quinquennio e dovrebbero aver diritto al trattamento di quiescenza della Previdenza ed alla paga come salariati. Questo è quanto dispone il disegno di legge in esame.

PESENTI. Desidero chiedere un chiarimento. Mi preoccupo del caso degli operai che vengono licenziati prima che abbiano raggiunto la maturazione della pensione statale. Hanno diritto a proseguire con la contribuzione volontaria?

ANGELINI. Questo è già previsto dalla legge.

PESENTI. Io mi preoccupo per il caso di alcuni operai che sono stati recentemente licenziati dopo 20-25 anni di servizio a Verona e in altri centri. Questo è un fatto che dovrebbe essere preso in esame. Questi operai, rispetto a quelli dell'industria privata, vengono ad essere danneggiati? Verrebbero a perdere il diritto a pensione? Hanno diritto almeno alla contribuzione volontaria? Bisognerebbe correggere la legge e presto.

ANGELINI. I salariati statali nominati di ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono però soggetti ad assicurazione di invalidità e vecchiaia.

PESENTI. Io parlo di quelli che vengono licenziati e che non sono di ruolo, ma hanno un contratto a termine.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La legge non parla di questi casi; parla soltanto dei salariati permanenti e non di quelli temporanei. I temporanei vengono assunti di novanta giorni in novanta giorni.

PESENTI. I contratti con cui erano stati assunti quegli operai non erano di novanta giorni in novanta giorni, ma per la durata di un anno.

Questi in genere quando vengono licenziati percepiscono una liquidazione per un anno di

servizio e non hanno alcun diritto alla pensione.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. È un problema senza dubbio grave.

RODA. A me sembra che la proposta del collega debba essere accettata. L'operaio ha pagato la sua assicurazione sociale ed ha diritto ad avere la sua pensione a 55 anni se donna o 60 anni se uomo; però è dipendente dello Stato e lo Stato prolunga questo limite di pensione da 55 a 60 anni se donna e da 60 a 65 anni se uomo. Non ha importanza se lo Stato, allo scadere del termine, liquiderà la pensione nella forma stabilita. È chiaro che avendo già acquisito la pensione a 55 o 60 anni ed essendo obbligato a rimanere in servizio per altri cinque anni, non debba essere defraudato di questo suo diritto acquisito. Se lo Stato ha allungato il termine da 55 a 60 o da 60 a 65 anni e obbliga il dipendente a rimanere in servizio, non bisogna trascurare il fatto che il dipendente stesso ha maturato il diritto alla pensione, avendo effettuato i prescritti pagamenti in precedenza. Se per ipotesi il dipendente a 55 anni venisse assunto dallo Stato e dovesse accumulare dal cinquantacinquesimo anno al sessantesimo un certo *quid* di pensione, è chiaro che, se ha pagato regolarmente le sue quote all'Istituto di previdenza sociale, deve godere dei relativi diritti da 55 a 60 anni, anche come dipendente dello Stato. E questo mi pare giusto anche da un punto di vista etico.

ANGELINI. La legge fondamentale sulla previdenza sociale prevede già la possibilità che il pensionato continui a lavorare, e che per quanto continui a lavorare, percepisca anche la pensione della previdenza con la riduzione del 25 per cento. Quindi il principio sussiste.

TRABUCCHI. Sta bene, però una volta che il dipendente sceglie un trattamento di previdenza rispetto ad un altro trattamento, raggiunta l'età di 60 anni non può più pretendere il riconoscimento di alcun diritto. Egli non ha acquisito alcun diritto; è lo Stato che ha acquisito il diritto per lui. Una volta che siamo partiti dal concetto dell'unità del trattamento,

è evidente che dal punto di vista del diritto non spetta nulla al dipendente che ha scelto un trattamento di previdenza migliore, poichè questo assorbe l'altro. Se preferisce il trattamento di pensione dello Stato il dipendente percepirà questa pensione quando avrà raggiunto l'età prescritta.

L'unica cosa da chiarire è la differenza del trattamento tra le due date 30 giugno e 1º luglio. Il dipendente che è andato in pensione il 30 giugno 1956 continua a godere di questo diritto? Si tratta di una norma transitoria o c'è qualche altro motivo per cui si è mantenuto il trattamento per coloro che al 30 giugno avevano già maturato la loro pensione? Se quella in esame è una norma transitoria va bene; si potrebbe stabilire un periodo di aggiornamento. Dal punto di vista logico però è chiaro che il decreto che prescrive l'unità del trattamento di quiescenza non è sbagliato, ma anzi afferma un principio esatto.

MINIO. Se il salariato che ha maturato il diritto alla pensione della Previdenza sociale, continua a prestare servizio e non percepisce la pensione della previdenza, a beneficio di chi va questa pensione? È lo Stato che l'incamera o rimane nelle casse della Previdenza sociale?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, spetta allo Stato, purchè l'interessato faccia domanda della pensione; lo Stato non la può fare.

MINIO. E se lo Stato non fa fare la domanda?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Se non viene fatta la domanda, la pensione rimane alla Previdenza sociale.

DE LUCA LUCA. Il collega Angelini si è occupato di un problema che ha determinato nelle categorie interessate un grave fermento. Si tratta di un caso veramente serio. Indubbiamente con le norme in vigore si sono create delle anomalie e secondo me, con il disegno di legge in esame, per quanto in forma non completa, questo problema grave viene affrontato.

Per rendere più completo il provvedimento in esame propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, inserire i seguenti commi:

” A quei salariati in attività di servizio alla data dell'11 gennaio 1956 che, alla data da cui ha effetto il presente decreto non abbiano ancora raggiunto l'età che dà diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, pur essendo in possesso del requisito di anzianità di iscrizione nell'assicurazione stessa o del requisito di contribuzione stabilito dalla legge, il disposto del precedente secondo comma non è applicabile per tutto il periodo dell'attività di servizio.

” I salariati che alla data da cui ha effetto il presente decreto non hanno raggiunto l'età ed i requisiti di contribuzione o di anzianità di cui al comma precedente, possono proseguire volontariamente il versamento dei contributi nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti allo scopo di conseguire il diritto a pensione ” ».

GAVA. Ma questo emendamento modifica tutto il sistema delle leggi delegate.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Praticamente è già la terza volta che risorge il problema di queste pensioni, relativo ai cinque anni di maggiore servizio che hanno i dipendenti dello Stato. In proposito abbiamo già avuto una lunga discussione sia presso la Commissione interparlamentare in sede di emanazione dei decreti delegati sia presso la Commissione finanze e tesoro della Camera nella quale, in sede deliberante, fu respinto un emendamento sostanzialmente analogo al provvedimento in esame discutendosi il disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ». Tale decisione, pur non potendosi considerare preclusiva all'approvazione del disegno di legge in esame essendo trascorsi più di sei mesi, può tuttavia avere un certo valore come precedente. In ef-

fetti è successo quello che succede sempre: tra due soluzioni si è preferita la migliore, salvo poi a cercare di mantenere tutti i vantaggi della posizione che si è abbandonata.

Il Governo è venuto in questa determinazione per mettere prima di tutto un po' di ordine, perchè è una vera anomalia che un salariato che continua il servizio abbia anche diritto ad un trattamento di quiescenza.

Oggi lo Stato, ha parificato in tutto il trattamento di quiescenza dei salariati a quello degli altri dipendenti statali.

Andando al pratico, vediamo che il salariato non ha mai pagato, tranne dal 1952 in poi, un importo quale è quello che è trattenuto allo statale.

Solo dal 1952 in poi, ripeto, ha dovuto pagare qualche cosa di più. Per questo motivo il decreto delegato prevede un conguaglio dal 1952 in poi, in modo da dare indietro al salariato, se ha pagato di più del 6 per cento, quel tanto che superi quella percentuale.

Quindi dal lato giuridico credo che la cosa sia tranquilla, specialmente poi se si considera il fatto che, in fondo, il lavoratore in questione continua ad essere dipendente dello Stato; e credo che proprio in questo periodo in cui tutti cercano lavoro, costoro dovrebbero essere contenti di averne.

Il fatto che si continui a dare, a quelli che attualmente ne hanno già il godimento, la pensione per il quinquennio, corrisponde al principio di mantenere i diritti quesiti, perchè per questi sono già in atto, mentre per gli altri non lo sono, trattandosi semmai di una aspettativa.

Quindi, essendosi con il decreto delegato cambiata tutta la impostazione della pensionabilità del salariato statale, che è uguagliato a quella degli altri dipendenti statali, le nuove norme risultano logiche sotto ogni aspetto.

TRABUCCHI. Circa l'eventuale onere per lo Stato vorremmo conoscere delle cifre più esatte perchè quelle esposte dal relatore sono state calcolate sommariamente dalla Ragioneria generale dello Stato di cui non mettiamo certamente in dubbio la validità. Avremmo piacere che l'onorevole Sottosegretario ci confermasse che i conti esattamente sono questi.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I dati esposti dal relatore sono sostanzialmente esatti.

RODA. A me sembra che quanto detto dal rappresentante del Governo in merito alla proposta Angelini si possa condensare in una questione così detta di morale, nel senso che non dovrebbe coesistere la pensione con lo stipendio. Ma io penso che la questione in esame sia del tutto diversa. Nel nostro caso il termine di pensionabilità è stato prorogato dallo Stato di altri 5 anni e mentre il salariato a 60 anni aveva acquisito, attraverso versamenti suoi o dello Stato, il diritto di riscuotere una pensione, ora, nel preciso momento in cui si è maturato questo suo diritto alla pensionabilità, lo Stato gli dice: un momento, il tuo diritto è maturato, ma se tu rimani alle mie dipendenze se ne parlerà fra cinque anni.

È chiaro, per me, che avendo questi lavoratori acquisito un diritto, lo Stato non può toglier loro questo diritto, ed è irrilevante sapere se lo Stato farà poi un trattamento maggiore o inferiore al trattamento che il lavoratore ha già acquisito. (*Interruzione del senatore Gava*).

Io non entro nel merito! È irrilevante per me sapere se al 65° anno lo Stato mi farà un trattamento maggiore di quello dell'Istituto delle assicurazioni sociali presso il quale io ero assicurato; a me interessa sapere che ad un certo momento il mio diritto alla pensione, che era maturato, è stato procrastinato di altri cinque anni. Allora mi chiedo se è giusto che lo Stato, contro la mia volontà, mi tolga questo diritto che io avevo già acquisito. Ecco il motivo delle mie perplessità.

FORTUNATI. Credo finalmente di essere riuscito a capire qualche cosa della questione.

Se non sbaglio, vi sono dei salariati che, in base alle norme degli Istituti previdenziali, ad una certa età avrebbero diritto ad avere liquidato il trattamento di pensione, mentre invece ora, in base alle norme vigenti per gli statali, la pensione viene loro corrisposta con il ritardo di un quinquennio.

Allora la questione si limita alla situazione del quinquennio. Si tratta di vedere se, in questo periodo, i lavoratori debbono percepire sol-

tanto il salario in quanto dipendenti dello Stato o se debbono anche percepire, accanto al salario, il trattamento previdenziale che (e non interessa la questione giuridica, se si tratti di diritto soggettivo o di legittima aspettativa) sarebbe loro spettato se non fosse intervenuta la legge delegata. A questo punto la questione, in linea generale, dovrebbe essere posta in questi termini: quale vantaggio ne ricava lo Stato se il trattamento di pensione, in questo intervallo di tempo, ai dipendenti in questione non viene corrisposto?

Desidero, a questo proposito, raccontarvi un episodio che è capitato a me prima che lasciassi la Giunta comunale di Bologna. Noi avevamo un dipendente comunale che doveva essere collocato a riposo e dovevamo esperire un concorso per coprire quel posto, concorso che presuppone sempre un certo intervallo di tempo. Questo dipendente scrive all'amministrazione comunale dichiarando di essere disposto a restare in servizio, chiedendo come contropartita alla amministrazione la differenza tra il trattamento economico, di cui avrebbe fruito restando in servizio attivo, ed il trattamento che gli era praticato nello stato di quiescenza.

Presa dalla amministrazione comunale una deliberazione in questo senso, questa è respinta dalla Giunta provinciale amministrativa, che dice: bisogna pagargli la quiescenza e lo stipendio come avventizio. La morale della favola pertanto è questa: quella tale persona non voleva avere di più e noi invece abbiamo dovuto darglielo per forza, per imposizione dell'organo di tutela. Qui ci troviamo di fronte ad un organo di tutela che ha assunto una certa posizione nei confronti di un ente locale. La cosa è quindi più grave! Ed è più grave dal punto di vista economico perchè quel tale godeva lo stesso del trattamento di previdenza ed i suoi limiti di età sono rimasti quelli che dovevano essere.

Insomma io ho l'impressione, e potrò anche sbagliare, che lo Stato non ritragga alcun vantaggio economico sostanziale negando a questi salariati il trattamento di quiescenza. E credo che da questo punto di vista abbia ragione il collega Angelini, quando afferma che se il trattamento previdenziale non viene corrisposto risulta un vantaggio soltanto per l'Istituto as-

sicurativo, che dovrebbe corrispondere quel trattamento di quiescenza.

Se le cose stanno così, e credo che stiano così, allora trovo giusto il provvedimento proposto dal collega Angelini. Ma insomma se lo Stato non ne ritrae un vantaggio perchè invece di dare un vantaggio all'Istituto previdenziale non diamo un vantaggio ai lavoratori? Quello che diceva il collega De Luca dovrebbe, secondo me, essere interpretato in questo senso: vi sono dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensionabilità, ma che non hanno l'età e questa la possono raggiungere uno o due anni dopo; quindi, per loro, il trattamento previdenziale, anzichè essere esteso a tutto il quinquennio, verrebbe esteso ad un biennio, ad un anno, a sei mesi. Vi possono essere, insomma, quelli che maturano il diritto al trattamento previdenza entro il quinquennio. Se si accetta il principio che il trattamento previdenziale può essere corrisposto accanto alla retribuzione, perchè allora non corrisponderlo anche per parte del quinquennio?

Pertanto, mi sembra che non si tratti che di discutere se accettare o meno questo principio: una volta però accettato, si deve consentire di poter maturare il diritto al trattamento previdenziale anche entro il quinquennio.

Vi può essere una certa quota di lavoratori che possono maturare il loro diritto nell'ambito del quinquennio; se accettiamo il principio che il trattamento previdenziale possa essere corrisposto accanto alla retribuzione, perchè lo Stato non ne ritrae alcun vantaggio e perchè questo sarebbe unicamente dell'Istituto assicurativo, non vedo perchè il trattamento previdenziale non debba essere corrisposto in un intervallo minore del quinquennio. Altrimenti daremmo il trattamento previdenziale per tutto il quinquennio e non lo daremmo, invece, per un intervallo minore!

Il problema di fondo per me è di risolvere la questione di principio: noi ammettiamo o meno che nell'ambito di un quinquennio possano essere corrisposti contemporaneamente, il trattamento previdenziale e la retribuzione? Se accettiamo questo principio dobbiamo accettare tutte le conseguenze, come il caso limi-

te che per un mese vi siano contemporaneamente il trattamento previdenziale e la retribuzione.

Dico questo perchè il trattamento previdenziale, per coloro che pagano volontariamente i contributi, non costituisce un onere nè per lo Stato nè per l'individuo ma per l'Istituto assicurativo. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato Mott*).

Qui si tratterebbe, senza sacrifici per lo Stato, di permettere che il singolo continui a pagare le sue quote! Si tratta, secondo me, proprio di decidere se noi accettiamo o meno che vi siano contemporaneamente, come ho detto prima, il trattamento previdenziale e la retribuzione.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Anche questi casi sono previsti nel disegno di legge Angelini!

ANGELINI. Desidero innanzi tutto chiarire due punti: quello sostenuto dal rappresentante del Governo e quello sostenuto da altri senatori.

Si afferma dunque che in base a questo provvedimento i salariati dello Stato avrebbero un trattamento migliore: questo non è vero. Qui si è affermato che i dipendenti stessi hanno chiesto ed ottenuto un trattamento migliore di questo precedente: questo non è vero e lo affermo recisamente, perchè dobbiamo dire le cose come sono!

Vi dimostrerò senz'altro quello che dico: non è vero perchè il decreto 11 gennaio 1956 prevedeva che, pur sussistendo l'assicurazione da parte dello Stato e quello della Previdenza sociale, il salariato, all'atto del suo collocamento a riposo, doveva percepire una pensione uguale, identica, precisa a quella degli altri salariati dello Stato. Infatti, lo Stato, liquidata la questione statale, detraeva da questa l'importo di quelle liquidate dall'I.N.P.S., già in godimento dal salariato. Quindi il decreto del 1956 non arreca alcun miglioramento sostanziale. Il salariato può andare in quiescenza anche con 3 pensioni, cioè la facoltativa, per quelli dei Monopoli dello Stato, la obbligatoria e la differenziale dello Stato, ma prende anche con queste tre pensioni, come con una unica pensione, lo stesso importo ad esso spettante.

Il secondo punto su cui desidero soffermarmi è relativo all'onere dello Stato. L'onere dello Stato è coperto perchè non è stata modificata per nulla la legge n. 218, per cui un salariato dello Stato per poter avere liquidata la pensione deve fare domanda a'la Previdenza sociale; solo in quanto egli faccia la domanda, incamera lo Stato. Ma i sindacati hanno detto a questi lavoratori di non fare la domanda e quindi nessuno la farà prima che sia risolto il problema.

Il Ministero se ne è preoccupato e la circolare che ho qui sotto gli occhi dispone che le eventuali domande dei salariati per la liquidazione della pensione prima del compimento del 65° anno, se uomini, o del 60° anno, se donne, deve essere presentata da parte dell'amministrazione di appartenenza e rimessa alla sede provinciale dell'Istituto di previdenza sociale con una lettera di accompagnamento della amministrazione stessa, con cui va comunicato che deve trovare applicazione il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Nel caso, viceversa, continua sempre la circolare, in cui la domanda per ottenere la pensione non sia presentata prima del 60° o del 65° anno di età, le amministrazioni statali dovranno, al compimento delle età medesime, invitare gli interessati a rilasciare le domande predette. Nel caso che tali domande non siano presentate, provvederà a compilarle direttamente l'Amministrazione dello Stato in nome e per conto degli assicurati.

FORTUNATI. Quindi lo Stato non incassa nulla perchè può intervenire soltanto al 65° anno di età dell'assicurato!

ANGELINI. E quindi ne ha subito un vantaggio l'Istituto della previdenza sociale! All'interessato sarà liquidata dopo cinque anni la pensione maggiorata prevista dalla legge, che incamera però lo Stato.

GAVA. Il danno dello Stato consiste nel non recuperare la quota relativa ai 5 anni!

ANGELINI. C'è poi un'altra questione, ed è la questione della contribuzione.

L'onorevole Sottosegretario Mott ha detto: costoro hanno pagato meno di contribuzioni, il 3 invece del 6 per cento. Un momento: hanno pagato il 4 per cento per ciò che riguarda la pensione statale, però a carico loro vi erano i contributi assicurativi; dal 1° gennaio 1926 al 1° gennaio 1946 i contributi assicurativi sono stati, in effetti, tutti a carico dei lavoratori. (*Interruzioni del Sottosegretario di Stato Mott e del senatore Gava*).

Questi lavoratori, che non prendono dallo Stato le 30 o 40 o 50 mila lire al mese di pensione come gli altri salariati, bensì 3000-4000 lire, pur hanno pagato il 4 per cento sui salari. Se si pensa poi ai contributi pagati all'I.N.P.S., la percentuale supera certo quella del 6 per cento prevista per gli altri dipendenti statali.

Tutto il problema, pertanto, chiariti questi punti, rimane concentrato nei famosi cinque anni. Rispondo subito al senatore Trabucchi: nessuno contesta il diritto allo Stato, quando lo Stato darà la pensione all'età di 65 o di 60 anni, di avocare a sé la pensione della Previdenza sociale. Ma qui è un'altra questione: poiché la pensione i lavoratori se la sono fatta da essi stessi, pagando loro i contributi, mi sembra che detta pensione, in questo quinquennio, debba andare in tasca dei lavoratori anziché nelle casse dell'Istituto di previdenza.

PRESIDENTE. Come ha detto anche il relatore, non ci dovrebbe essere una spesa per lo Stato, vi sarebbe però una minore entrata che comincia da 150 milioni e che può andare fino a 700 milioni. Vorrei, quindi, che fosse precisato questo punto, perchè maggiore spesa e minore entrata, dal punto di vista del bilancio dello Stato, sono la stessa cosa: si tratterebbe allora di una questione di copertura che noi dovremmo affrontare.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La Ragioneria generale ha fatto il conto di tutte le pensioni che dovrebbero essere pagate dai 55 o 60 ai 60 o 65 anni ai salariati; il totale è, per il primo anno, di 150 milioni.

GAVA. L'impostazione che è stata data al problema dal senatore Angelini e che è stata accolta dal senatore Fortunati dovrebbe por-

tare a questa conseguenza: che c'è una lacuna di legge per cui si dovrebbe fare una legge apposita perchè anche dopo il 65° anno lo Stato possa avocare quei fondi che, viceversa, la Previdenza sociale verrebbe a trattenere.

Questa è la conseguenza logica delle cose; ma la verità è che anche lasciando così come sono le cose attualmente, il Tesoro dello Stato verrebbe a soffrirne un danno e non è esatto quello che dice il senatore Angelini, perchè tutti noi sappiamo che, quando la pensione si liquida a 65 anni, raggiunge un certo livello, quando si liquida invece a 60 anni, ha un livello inferiore.

Dunque se noi ammettiamo la possibilità che un dipendente dello Stato possa liquidare la pensione a 60 anni, è certo che dopo il 65° anno lo Stato invece di liquidare X liquiderà X più Y.

FORTUNATI. Ma il danno non sarà certo del Tesoro!

GAVA. Non so in concreto quale sia il danno che il Tesoro dello Stato verrà a soffrire, ma certamente, contro la tesi del senatore Angelini, un danno lo avrà.

Questo per rispondere anche all'onorevole Presidente; comunque, ripeto, un danno il Tesoro dello Stato lo avrebbe sempre e questo determinato da una minore entrata. Su tale punto anche il senatore Angelini credo che debba essere d'accordo.

TRABUCCHI. Vorrei ridurre la questione in termini semplici. Io ho una polizza di assicurazione sulla vita, viene un altro assicuratore che mi dice: cedi tutti i diritti che ti vengono dalla tua polizza ed io ti faccio una polizza differente, con condizioni diverse, con scadenza diversa.

Ora, in base a quanto si è detto, il lavoratore verrebbe a fare un ragionamento come quello che farei io se, dopo aver ceduto al nuovo assicuratore tutto quello che viene dalla polizza vecchia, dicessi: la mia polizza vecchia scadeva due anni prima e tu percepisci per due anni una somma che sarebbe spettata a me.

Insomma la situazione è quella che è. Da un punto di vista di chiaro diritto mi pare

che non si potrebbe dar niente; siccome però qui si è parlato di 100, di 150, di 250 milioni, e così v'è dato, d'altra parte, che dovrebbe essere chiarito apertamente anche il rapporto che vi è tra Stato e Istituto assicurativo, io farei presente l'opportunità che il senatore Angelini e l'onorevole Sottosegretario Mott si ritrovassero questa settimana (tanto il provvedimento non deve andare in vigore oggi o domani) per chiarire esattamente come sia la situazione concreta tra Tesoro ed Istituto di previdenza, se c'è bisogno di una norma diversa, e poi quale sarebbe effettivamente il sacrificio di cui ha parlato il senatore Gava.

FORTUNATI. Tenga conto anche del rischio di morte, perchè tra i 60 e i 65 anni si muore anche!

GAVA. Lo Stato non prende niente in quel caso dall'Istituto di previdenza ed invece paga la metà: è la peggiore ipotesi che si può prospettare per lo Stato!

TRABUCCHI. Non possiamo rimandare questa questione ad un altro giorno? Nel frattempo il Sottosegretario Mott ed il senatore Angelini si potrebbero mettere d'accordo per chiarire questi dati di fatto e per vedere se ci sia la possibilità, che io non conosco in questo momento, di risolvere il problema. Possono venire qui in una prossima seduta e darci dati più precisi e concreti in materia.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa sia una proposta opportuna.

GAVA. Non risolverà niente; ad ogni modo accediamo pure a questa proposta.

ANGELINI. Io non ho alcuna difficoltà, però vorrei fare questa osservazione, che qui si è fatto solamente il caso di una minore entrata, che in realtà si verificherà. Per i primi cinque anni lo Stato non incassa nulla ed incassa invece la Previdenza sociale; dopo i cinque anni, invece, lo Stato incamera questi assegni. Ma non si può limitare qui il ragionamento!

Il lavoratore sapeva, da quando si è assicurato presso la Previdenza sociale, che a 60

anni, per gli uomini, o a 55 anni, per le donne, avrebbe avuto la pensione della Previdenza sociale e che per cinque anni l'avrebbe goduta insieme al salario.

Accetto comunque la proposta che è stata avanzata dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Mi sembra che si sia tutti d'accordo allora nel rinvio di questa discussione ad una prossima seduta. Ella, senatore Angelini, si metterà direttamente in contatto con l'onorevole Sottosegretario Mott.

ANGELINI. Sarebbe interessante sentire anche quel che ne pensa il Ministero delle finanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho creduto mio dovere non intervenire in questa discussione per non invadere la competenza del Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, debbo dire che esso è favorevole al concetto informatore del progetto di legge del senatore Angelini. A questo proposito osservo che la discussione mi sembra si sia notevolmente allargata oltre il campo di applicazione del disegno di legge proposto dal senatore Angelini il quale vuole soltanto evitare una stortura evidente. Nella sua relazione, che è brevissima, ed appunto per questo chiarissima, è dato anche un esempio limite. Si è detto: si sono verificati dei casi di salariati entrati al servizio dello Stato attraverso il medesimo concorso, gli uni nati anteriormente al 1° luglio 1896, gli altri, il 1° luglio 1896 o posteriormente, ma nello stesso anno, e che cesseranno dal servizio ancora nello stesso anno; i primi, oltre al salario percepiranno, negli ultimi cinque anni della loro attività lavorativa, la pensione da parte dell'I.N.P.S. mentre i secondi non godranno di tale beneficio, in quanto questo viene incamerato interamente dallo Stato.

Per questo motivo il senatore Angelini propone una divisione limite stabilita dalla data del 30 giugno 1956, e dice: prima di questa data non si applica il famoso secondo comma dell'articolo 10, dopo questa data invece questo comma viene completamente applicato.

Con questo chiarimento mi pare che anche quell'onere indiretto, se pure si può calcolarlo come un onere in rapporto all'articolo 81 della Costituzione, si può contenere in limiti che non dovrebbero preoccupare la Commissione. È questo il mio avviso personale; ma ripeto che lascio al Sottosegretario per il tesoro la parola definitiva, come rappresentante del Governo.

GAVA. Ritengo che la competenza, in materia di trattamento al personale, sia primariamente del Ministero del tesoro, perchè sappiamo che l'ordinamento del personale non è competenza dei singoli Ministeri dai quali dipende il personale medesimo, ma è competenza del Tesoro.

Questo principio lo dobbiamo affermare in maniera precisa perchè la Commissione finanze e tesoro deve avere il panorama completo del trattamento economico di questo personale.

Ritengo, pertanto, che qui il responsabile, colui che deve dare il giudizio, non sia il Ministero delle finanze, bensì il Ministero del tesoro.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo, ma, richiesto, ho creduto di esprimere il punto di vista sulle finalità della legge come lo vede il mio Ministero.

GAVA. Contesto questa affermazione, perchè il Governo è unico, ed il parere dei vari

Sottosegretari non può essere difforme. Dinanzi alla Commissione finanze e tesoro noi abbiamo il diritto di sentire un parere unico, di un solo Ministero.

Su questo punto, signor Presidente, faccio una questione di procedura: ritengo che il Parlamento non debba sentire il parere dei singoli Ministeri, ma quello del Governo. Noi abbiamo il diritto di sentire il parere del Ministero competente: le osservazioni degli altri Ministeri sono questioni interne di governo estranee al Parlamento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho avuto la fortuna di essere stato compreso. Per la questione della copertura, mi sono rimesso al rappresentante del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni proseguiremo allora, come si è rimasti d'accordo, questa discussione in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari